



AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI
CATANIA S.p.A.

COPERTURA

**POLIZZA TUTELA LEGALE
AMMINISTRATORI**

Lotto n. 5

DEFINIZIONI

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Broker:	Marsh S.p.A.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prestata l'assicurazione.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 01 - Assicurati

N. 01 Presidente CDA, n. 02 Consiglieri, n. 01 Presidente Collegio Sindacale, n. 02 Sindaci/Revisori, n. 1 Direttore Generale

L'Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A., ai sensi della garanzia prestata con la presente polizza, riveste la qualifica di Assicurato.

A maggiore precisazione e comunque a titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono comprese in garanzia tutte le attività e funzioni svolte dagli Amministratori dell'Azienda.

Art. 02 Ambito dell'assicurazione

Ad integrazione dell'art. 13 delle Condizioni generali che regolano l'assicurazione Tutela Giudiziaria la garanzia viene prestata a favore degli Assicurati indicati nella scheda di polizza che, in conseguenza di fatti ed atti connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e/o compiti di ufficio, si trovino implicati in procedimenti di responsabilità civile o penale o amministrativa.

L'assicurazione si riferisce alle:

1. controversie per danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato per fatto illecito di altri soggetti;
2. controversie per danni extracontrattuali, cagionati ad altri soggetti per fatto illecito dell'Amministratore e/o del Direttore Generale ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395 e 2396 del Cod. Civ. e dei componenti il Collegio Sindacale relativamente a quanto attinente le loro funzioni così come previsto dal Cod. Civ., ove, ai sensi dell'art. 1917 Cod. Civ., risultino adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di Responsabilità Civile dei soggetti Assicurati. L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di Responsabilità Civile degli Assicurati;
3. difesa penale dell'Assicurato per delitto colposo o contravvenzione;
4. difesa penale dell'Assicurato per delitto non colposo e ciò a parziale deroga dell'art.14 delle Norme che regolano l'assicurazione Tutela Giudiziaria; in questo caso la Società rimborserà le spese di assistenza sostenute all'unica condizione che l'Assicurato sia prosciolto in istruttoria od assolto con sentenza passata in giudicato esclusa ogni altra causa di estinzione del reato oppure il delitto venga derubricato da doloso a colposo;

La garanzia di difesa penale opera anche per:

- procedimenti conseguenti ad inquinamento fermo li disposto del comma j) dell'art. 03;
 - vertenze insorgenti da inadempienze, anche parziali, degli obblighi imposti dai DD.LL. n. 81/2008, 231/01, 155/97 e 196/2003 e successive modifiche;
5. rimborso delle spese di assistenza legale in procedimenti amministrativi per fatti di responsabilità formale e/o contabile.

Art. 03 Esclusioni

Ad integrazione dell'art 14 delle Condizioni generali che regolano l'assicurazione Tutela Giudiziaria la garanzia non è operante per:

- a) vertenze determinate da colpa grave dell'Assicurato;
- b) controversie di natura contrattuale;
- c) controversie contrattuali riferite alla presente assicurazione;
- d) controversie individuali di lavoro dipendente, vertenze sindacali;
- e) controversie tra dipendenti ed amministratori o insorte tra Assicurati;
- f) vertenze relative ai rapporti tra Soci;
- g) controversie nei confronti di Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e di Assistenza Sociale;
- h) procedimenti civili e penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento delle attività necessarie ad assolvere compiti e/o funzioni in associazioni se di categoria diversa da quella indicata in polizza;
- i) controversie relative alla proprietà o all'uso di qualsiasi mezzo di locomozione;
- j) procedimenti conseguenti ad inquinamento, salvo che esso si sia verificato per fatto accidentale e, in ogni caso, non derivante dalla volontà dell'Assicurato;
- k) vertenze conseguenti a sinistri verificatisi in occasione di atti di guerra, di tumulti popolari;

l) vertenze conseguenti a sinistri verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasformazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

m) rischi comunque coperti da altra assicurazione, nel qual caso la garanzia prestata con la presente polizza opera con i limiti di cui all'art. 20 delle Norme che regolano l'assicurazione Tutela Giudiziaria.

AMT AMT AMT AMT AMT AMT AMT
FACSIMILE FACSIMILE FACSIMILE
AMT AMT AMT AMT AMT AMT

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze ed aggravamento del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1893 del C.C.).

Tuttavia, l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato, così come di una circostanza eventualmente aggravante il rischio ai sensi dell'art. 1898 del C.C., sia durante il corso di validità della presente polizza che all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Art. 2 - Altre Assicurazioni

L'Assicurato è esonerato dal comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipula d'altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del C.C.).

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione avrà decorrenza dalle ore 24:00 del 08/08/2014.

L'Assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile il Contraente è tenuto al pagamento del premio annuale entro 30 giorni dalla data della decorrenza della polizza, altrimenti la garanzia si interrompe alle ore 24:00 del trentesimo giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio per l'annualità successiva entro il 30° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, salvo quanto previsto al secondo comma dell'articolo 1.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio con rimborso dello stesso in proporzione al tempo che decorre dal momento della comunicazione di diminuzione al termine del periodo di assicurazione in corso e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 C.C. Unitamente alla denuncia l'Assicurato deve fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al Sinistro.

Art. 8 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati (con descrizione dettagliata evento accorso);
- b) sinistri riservati (con indicazione del numero, dell'importo a riserva e della descrizione);
- c) sinistri liquidati (con indicazione del numero, dell'importo liquidato e della descrizione);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 9 - Durata del contratto, proroga e recesso annuo

La presente polizza ha durata di anni uno (1) con effetto dalle ore 24,00 del giorno 08/08/2014

Il contratto cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo.

Tuttavia, le parti potranno concordare una proroga alle medesime condizioni economiche e normative fino ad un massimo di 6 mesi.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta, per ogni giorno di copertura.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Foro competente

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro ove ha sede il Contraente.

Art. 12 - Recesso per sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo/rimborso, le parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 13 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale stabilito in Polizza ed alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale - civile e penale - conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia.

Esse sono:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese sostenute in sede giudiziale per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria o dall'Assicurato e approvato dalla Società;
- le spese di giustizia;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società;
- le spese di soccombenza liquidate alla controparte in caso di condanna dell'Assicurato.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato/Contraente.

Art. 14 – Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa, ivi comprese le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi; sono altresì escluse le spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose;
- gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, ecc);
- le spese di controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate;
- le spese di controversie di diritto amministrativa, fiscale e tributario;
- le spese per procedure arbitrali salvo che siano specificatamente previste;
- le spese per controversie in materia di diritto societario;
- le spese per controversie in materia di diritto di brevetto, esclusiva e concorrenza sleale.

Art. 15 Decorrenza della garanzia

La garanzia è prestata per i sinistri che siano denunciati entro 12 mesi dalla data di cessazione del contratto e determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della stessa e precisamente:

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- trascorsi novanta giorni dalla decorrenza dell'assicurazione negli altri casi.

Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che da origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

Art. 16 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

L'assicurazione si estende alle controversie di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi in uno qualsiasi degli Stati Europei e sono processualmente trattate dall'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 17 - Gestione del sinistro

L'Assicurato, dopo aver presentato alla Società la denuncia di sinistro, può indicare alla stessa un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia.

Ove l'indicazione del legale non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con la Società, quest'ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato dovrà conferire il relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, la Società metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell'Assicurato, e in ogni caso, quando sia necessaria una difesa penale, la Società provvederà all'incarico formale del legale come sopra prescelto.

La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole.

Ai sensi dell'art. 13 e salvo il caso di conflitto di interessi con la Società, la nomina di un eventuale perito di parte deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso della Società.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi/ o transizioni in corso di causa senza il preventivo benestare della società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione del sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale) l'Assicurato potrà scegliere:

- a) che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi dell'art. 16. In tal caso ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato;
- b) di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese sostenute e non liquidate, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato dalla Società in linea di fatto e di diritto. L'Assicurato è tenuto in ogni caso a tenere informata la Società sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese.

La scelta di una delle due procedure esclude l'applicazione dell'altra.

Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano integralmente all'Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza invece della Società.

Art. 18 - Regolazione del premio

Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in Polizza.

A tale scopo entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione:

- Numero degli Assicurati.

Le differenze, attive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla consegna dell'appendice di regolazione.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, il Premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi: in tali casi trova applicazione il dispositivo dell'art. 1901 comma 2, del Codice Civile. Resta fermo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad esempio il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. n. 1124 del 30.06.1965, il registro fatture o quello dei corrispettivi).

Premio minimo

Si precisa che il premio di polizza deve considerarsi anticipato e che in sede di regolazione premio, effettuata applicando i parametri riportati sulla scheda di polizza, sarà dovuto un premio minimo pari al 75% di quello anticipato e, comunque, non inferiore al premio minimo assoluto esposto in polizza.

Art. 19 - Massimali di garanzia

La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme:

- Euro 50.000,00 per sinistro.

Art. 20 - Coesistenza con assicurazioni di Responsabilità Civile

Qualora coesista un'assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore R.C. per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'art. 1917,3° comma, C.C..

Art. 21 - Frazionamento del premio

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo. Nell'ipotesi in cui il Contraente eserciti la suddetta facoltà, al premio complessivo di aggiudicazione verranno aggiunti i seguenti diritti di frazionamento da computarsi sul premio lordo complessivo di aggiudicazione:

- 1) semestrale: 3%,
- 2) quadrimestrale 4%,
- 3) trimestrale 5%.

In caso di mancato pagamento delle rate di premio, trascorsi 30 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del premio. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio in arretrato

Art. 22 - Clausola Broker

La gestione della presente polizza, ai sensi del D. Lgs. 209/2005, è affidata al Broker Marsh S.p.A. Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni Generali di polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker, alla Compagnia, si intenderà come fatta dal Contraente, e così pure ogni comunicazione fatta dalla Compagnia al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia. Le suddette comunicazioni dovranno essere effettuate con lettera raccomandata o telefax o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo.

Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dal Broker Marsh S.p.A, la quale è altresì autorizzata ad effettuare l'incasso del premio.

Il pagamento del premio avverrà tramite il broker Marsh S.p.A, il cui compenso sarà a carico della Compagnia aggiudicataria, nella misura del 6% da applicare su ogni rata di premio pagata.

AMT AMT AMT AMT AMT AMT
FACSIMILE FACSIMILE
AMT AMT AMT AMT AMT AMT

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

ALLEGATO 1
FAC SIMILE MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA
LOTTO N. 5

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

CONTRAENTE: Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A.

DURATA CONTRATTUALE: anni uno con decorrenza dalle ore 24:00 del 08/08/2014.

MASSIMALI ASSICURATI:

- Euro 50.000,00 per sinistro.

ASSICURATI

- N. 01 Presidente CDA, n. 02 Consiglieri, n. 01 Presidente Collegio Sindacale, n. 02 Sindaci/Revisori, n. 1 Direttore Generale.

OFFERTA PER ANNO

Premio annuo imponibile = €

Imposte annue = €

Tasso lordo annuo (per mille) ‰

Premio annuo Lordo = €

in cifre = €

in lettere = € _____

DELEGATARIA

_____ %

EVENTUALI COASSICURATORI:

_____ %

_____ %

_____ %

La Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il Bando di gara, il presente Capitolato e quant'altro ad essi allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società, ovvero da un suo procuratore speciale.

Data

Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione
